

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1958/97 del Consiglio, del 22 settembre 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1959/97 della Commissione, dell'8 ottobre 1997, relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi** 2
- Regolamento (CE) n. 1960/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 1961/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina 6
- Regolamento (CE) n. 1962/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 7
- Regolamento (CE) n. 1963/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97 8
- Regolamento (CE) n. 1964/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 9
- Regolamento (CE) n. 1965/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97 10
- Regolamento (CE) n. 1966/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97 11

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 1967/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.....	12
Regolamento (CE) n. 1968/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	14
Regolamento (CE) n. 1969/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	16
Regolamento (CE) n. 1970/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	18
Regolamento (CE) n. 1971/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti.....	19
Regolamento (CE) n. 1972/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	20
Regolamento (CE) n. 1973/97 della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.....	21
* Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio	24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/655/CE:

* Decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro, del 30 settembre 1997, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione	26
---	-----------

Commissione

97/656/CE:

* Decisione della Commissione, del 2 ottobre 1997, che modifica la decisione 93/53/CEE che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità ⁽¹⁾	30
---	-----------

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1958/97 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1842/83 che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la concessione di un aiuto comunitario per la cessione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari, tra cui quelli del codice NC 0403;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1842/83⁽²⁾ precisa l'elenco dei prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto comunitario; che, per tener conto delle abitudini di consumo

diffuse in taluni Stati membri, a detto elenco occorre aggiungere il prodotto «viili/fil» al latte intero, di cui al codice NC 0403,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1842/83 è aggiunta la seguente lettera:

«d) il «viili/fil» al latte intero».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2748/93 (GU L 249 del 7. 10. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 1959/97 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/97, prevede dei contingenti di sugarello per il 1997⁽⁴⁾;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingetamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri per il 1997, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;

considerando che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera della Spagna o del Portogallo o immatricolate in Spagna o in Portogallo non hanno esaurito il quantitativo forfettario assegnato alla Spagna o il quantitativo assegnato al Portogallo;

considerando che il 16 settembre 1997 la Spagna ha trasferito alla Germania 6 000 tonnellate di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII, a,

b, d, e, XII e XIV; che deve quindi essere autorizzata la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania;

considerando che il 1° ottobre 1997 la Spagna ha trasferito ai Paesi Bassi 2 800 tonnellate di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, c, XII e XIV; che deve quindi essere autorizzata la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, o immatricolare in uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1997, ad eccezione della Spagna e del Portogallo.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV effettuata da navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi, o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi, è proibita, come pure sono proibiti la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1.

(3) GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

(4) GU L 264 del 26. 9. 1997, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1960/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	92,9
	999	92,9
0709 90 79	052	74,3
	999	74,3
0805 30 30	388	84,2
	524	61,7
	528	54,0
0806 10 40	999	66,6
	052	99,5
	064	62,9
	400	212,6
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	999	125,0
	060	57,5
	064	44,6
	091	48,2
	400	75,3
	404	75,2
	528	57,7
	800	141,5
0808 20 57	999	71,4
	052	95,9
	064	87,1
	400	79,0
	999	87,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1961/97 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 1997
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾,
visto il regolamento (CE) n. 903/97 della Commissione, del 21 maggio 1997, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;
considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 903/97 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;
considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 6 ottobre 1997 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di ottobre 1997; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 6 ottobre 1997 e anteriormente al 7 novembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione l'8 ottobre 1997, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 6 ottobre 1997 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,07923 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 6 ottobre 1997 e anteriormente al 7 novembre 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 130 del 22. 5. 1997, pag. 6.
⁽³⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1962/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1884/97⁽⁶⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'arti-

colo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 7,73 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.
⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.
⁽⁶⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 73.

REGOLAMENTO (CE) N. 1963/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla e alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 14,95 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 1964/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 13,98 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.
⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1965/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1338/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 26,90 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1966/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 3 al 9 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 22,75 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1967/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	10,00
1107 10 99 9000	18,00
1107 20 00 9000	21,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1968/97 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 1997
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	10	11	12	1	2	3
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
	4	5	6	7	8	9
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1969/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9100	01	10,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	9,50
1001 90 99 9000	03	0	1101 00 15 9150	01	8,75
	02	—	1101 00 15 9170	01	8,00
1002 00 00 9000	03	17,00	1101 00 15 9180	01	7,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	2,00	1102 10 00 9500	01	36,50
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1005 90 00 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1970/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1997

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 ottobre 1997 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 936/97 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 1997 possono essere presentate domande di titoli per 1 697 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 137 del 28. 5. 1997, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1971/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1997****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esporta-

zioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso per il periodo dal 10 ottobre al 15 ottobre 1997.
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 presentate entro l'8 ottobre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1972/97 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1744/97 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele per il gruppo di destinazione geografica Y, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele per il gruppo di destinazione geografica Y esportati dopo il 9 ottobre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1744/97 per le mele per il gruppo di destinazione geografica Y, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 9 ottobre 1997 e prima del 19 novembre 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1973/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1997****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 1 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 ⁽³⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1997.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽³⁾ GU L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	176,00	1006 30 65 9900	01	220,00
1006 20 13 9000	01	176,00		05	220,00
1006 20 15 9000	01	176,00	1006 30 67 9100	04	226,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	176,00	1006 30 92 9100	01	220,00
1006 20 94 9000	01	176,00		02	226,00
1006 20 96 9000	01	176,00		03	231,00
1006 20 98 9000	—	—		05	220,00
1006 30 21 9000	01	176,00	1006 30 92 9900	01	220,00
1006 30 23 9000	01	176,00		05	220,00
1006 30 25 9000	01	176,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	220,00
1006 30 42 9000	01	176,00		02	226,00
1006 30 44 9000	01	176,00		03	231,00
1006 30 46 9000	01	176,00		05	220,00
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	220,00
1006 30 61 9100	01	220,00		05	220,00
	02	226,00		—	—
	03	231,00	1006 30 96 9100	01	220,00
	05	220,00		02	226,00
1006 30 61 9900	01	220,00		03	231,00
	05	220,00		05	220,00
1006 30 63 9100	01	220,00	1006 30 96 9900	01	220,00
	02	226,00		05	220,00
	03	231,00		—	—
	05	220,00	1006 30 98 9100	04	226,00
1006 30 63 9900	01	220,00	1006 30 67 9100	—	—
	05	220,00	1006 30 98 9900	—	—
1006 30 65 9100	01	220,00	1006 40 00 9000	—	—
	02	226,00			
	03	231,00			
	05	220,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 Ceuta e Melilla [nell'ambito del regolamento (CE) n. 1162/95, 1 000 tonnellate],
- 05 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

DIRETTIVA 97/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 1997

che modifica per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che il campo di applicazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei fattori agricoli o forestali a ruote ⁽⁴⁾, è attualmente limitato ai trattori aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 30 km/h;

considerando che, attualmente, la velocità massima per costruzione dei trattori supera in molti casi i 30 km/h; che è pertanto necessario modificare la direttiva 74/150/CEE e le direttive particolari che formano il sistema europeo di omologazione del veicolo completo per questa categoria di veicoli, in modo da evitare che la procedura si applichi ad un numero sempre inferiore di veicoli;

considerando che le direttive particolari 74/151/CEE ⁽⁵⁾, 74/152/CEE ⁽⁶⁾, 74/346/CEE ⁽⁷⁾, 74/347/CEE ⁽⁸⁾, 75/321/CEE ⁽⁹⁾, 75/322/CEE ⁽¹⁰⁾, 76/432/CEE ⁽¹¹⁾, 76/763/CEE ⁽¹²⁾, 77/311/CEE ⁽¹³⁾, 77/537/CEE ⁽¹⁴⁾, 78/764/CEE ⁽¹⁵⁾, 78/933/CEE ⁽¹⁶⁾, 79/532/CEE ⁽¹⁷⁾, 79/533/CEE ⁽¹⁸⁾, 80/720/

CEE ⁽¹⁹⁾, 86/297/CEE ⁽²⁰⁾, 86/415/CEE ⁽²¹⁾ e 89/173/CEE ⁽²²⁾ contengono una definizione specifica del campo di applicazione in relazione alla velocità massima per costruzione; che è necessario modificare anche queste direttive secondo la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE, in modo da evitare che esse si applichino ad un numero sempre inferiore di veicoli;

considerando che il passaggio da 30 a 40 km/h costituisce un aumento adeguato della velocità per costruzione;

considerando che l'aumento della velocità massima per costruzione utilizzata per definire il campo di applicazione della direttiva 74/150/CEE e di alcune direttive particolari comporta la modifica della direttiva 76/432/CEE del Consiglio del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽²³⁾; che tale modifica, effettuata con atto distinto, deve entrare in vigore al più tardi alla stessa data della presente direttiva;

considerando che è necessario migliorare e armonizzare tutti gli aspetti della sicurezza, tra cui l'installazione di cinture di sicurezza;

considerando che le sostanze inquinanti emesse dai trattori dovrebbero essere oggetto di future normative comunitarie,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'espressione «30 km/h» è sostituita dall'espressione «40 km/h»:

— all'articolo 1, paragrafo 2 delle direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE,

⁽¹⁾ GU C 186 del 26. 6. 1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 74.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 dicembre 1996 (GU C 20 del 20. 1. 1997, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 13 marzo 1997 (GU C 157 del 24. 5. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 luglio 1997 (GU C 286 del 22. 9. 1997). Decisione del Consiglio del 29 luglio 1997.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 28. 3. 1974, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 191 del 15. 7. 1974, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 191 del 15. 7. 1974, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24.

⁽¹⁰⁾ GU L 147 del 9. 6. 1975, pag. 28.

⁽¹¹⁾ GU L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 135.

⁽¹³⁾ GU L 105 del 28. 4. 1977, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 220 del 29. 8. 1977, pag. 38.

⁽¹⁵⁾ GU L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU L 325 del 20. 11. 1978, pag. 16.

⁽¹⁷⁾ GU L 145 del 13. 6. 1979, pag. 16.

⁽¹⁸⁾ GU L 145 del 13. 6. 1979, pag. 20.

⁽¹⁹⁾ GU L 194 del 28. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 19.

⁽²¹⁾ GU L 240 del 26. 8. 1986, pag. 1.

⁽²²⁾ GU L 67 del 10. 3. 1989, pag. 1.

⁽²³⁾ GU L 122 dell'8. 5. 1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/63/CE (GU L 253 del 10. 5. 1996, pag. 13).

- all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 78/764/CEE, e
- al punto 1.5 dell'allegato della direttiva 74/152/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 1998 e ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 23 settembre 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 2/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca,
dall'altro
del 30 settembre 1997
recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della
Repubblica ceca a programmi comunitari nei settori della formazione, della
gioventù e dell'istruzione

(97/655/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati Membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro ⁽¹⁾,

visto il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro, relativo alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo addizionale, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ceca partecipa ai programmi della Comunità europea «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», secondo le condizioni e le modalità definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata di «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates».

⁽¹⁾ GU L 360 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 45.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 1997.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. POOS

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI», «GIOVENTÙ PER L'EUROPA» E «SOCRATES».

1. La Repubblica ceca partecipa a tutte le azioni che rientrano nel quadro dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates» (in prosieguo denominati «i programmi») nel rispetto, fatte salve disposizioni contrarie della presente decisione, degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 94/819/CE del Consiglio, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale nella Comunità europea, dalla decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa», e dalla decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrates».
2. — Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Repubblica ceca ammissibili, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e gli individui ammissibili nella Comunità.
— Le azioni di preparazione e di formazione linguistica riguardano le lingue ufficiali della Comunità. In casi eccezionali, qualora l'attuazione dei programmi lo richieda, si potranno accettare altre lingue.
3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le azioni e i progetti transnazionali proposti dalla Repubblica ceca devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nel quadro dell'attuazione del programma, in base alla natura delle attività, al numero dei partecipanti al progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma. Le azioni e i progetti portati avanti soltanto dalla Repubblica ceca e da Stati dell'EFTA, del SEE o da altri paesi terzi, compresi quelli che, avendo concluso un accordo di associazione con la Comunità, possono partecipare ai programmi, non beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità.
4. In base alle disposizioni in materia contenute nelle decisioni relative ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», la Repubblica ceca fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione dell'attuazione dei programmi.
5. La Repubblica ceca versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato ad adattare tale contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.
6. Gli Stati membri della Comunità e la Repubblica ceca si impegnano nel quadro delle disposizioni esistenti al massimo per favorire la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, personale amministrativo delle università, giovani, e altre persone ammissibili, che viaggiano tra la Repubblica ceca e gli Stati membri della Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.
7. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in merito al controllo e alla valutazione dei programmi di cui agli articoli 10, 9 e 8 delle decisioni relative rispettivamente ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi è sorvegliata costantemente e congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Repubblica ceca. La Repubblica ceca presenta alla Comunità le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività stabilite dalla Comunità in questo contesto.
8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 6 della decisione relativa a «Leonardo da Vinci», all'articolo 6 della decisione relativa a «Giovani per l'Europa» e all'articolo 4 della decisione relativa a «Socrates», la Repubblica ceca è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che si svolgeranno anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati. La Commissione informa la Repubblica ceca circa i risultati di tali riunioni periodiche.
9. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA CECA A «LEONARDO DA VINCI», «SOCRATES» E «GIOVENTÙ PER L'EUROPA»

1. Il contributo finanziario della Repubblica ceca copre i seguenti elementi:
 - le sovvenzioni e gli altri aiuti finanziari accordati ai partecipanti cechi nel quadro dei programmi;
 - l'aiuto finanziario dei programmi al funzionamento delle agenzie nazionali, se applicabile;
 - i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione delle Comunità europee e determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati ai programmi da beneficiari e agenzie nazionali ceche non deve eccedere il contributo versato dalla Repubblica ceca, previa deduzione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dalla Repubblica ceca al bilancio generale delle Comunità europee, previa deduzione dei costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti da agenzie nazionali e beneficiari cechi nel quadro dei programmi, la Commissione rinvierebbe il saldo all'esercizio finanziario successivo, ed esso sarebbe dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se un'eccedenza di questo tipo permane alla fine dei programmi, l'importo corrispondente è rimborsato alla Repubblica ceca.

3. **Leonardo da Vinci**

A decorrere dal 1997, il contributo annuale della Repubblica ceca ammonta a 2,654 milioni di ecu. 175 000 di essi coprono i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

4. **Socrates**

Il contributo della Repubblica ceca ammonta a:

- 3,343 milioni di ecu nel 1997, per la sua partecipazione al capitolo II (insegnamento scolastico, Comenius) e al capitolo III (azioni trasversali). 217 000 di essi copriranno i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.
- 5,186 milioni di ecu nel 1998 e nel 1999, per la sua partecipazione all'intero programma «Socrates», compreso il capitolo I (Erasmus). 339 000 di essi coprono i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

5. **Gioventù per l'Europa**

Il contributo annuale della Repubblica ceca è di 600 000 ecu dal 1997 in poi, per la partecipazione a tutte le azioni del programma, ad eccezione dell'azione D. Da questa somma, un importo annuale di 40 000 ecu è destinato ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Repubblica ceca.

All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia alla Repubblica ceca una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

La Repubblica ceca versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Repubblica ceca, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu⁽¹⁾, maggiorato dell'1,5 %.

7. La Repubblica ceca paga il costo di partecipazione ai programmi, attingendo dal suo bilancio nazionale. La Repubblica ceca paga i costi amministrativi supplementari di cui ai punti 3, 4 e 5, attingendo dal suo bilancio nazionale.

(1) Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — Serie C.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1997

che modifica la decisione 93/53/CEE che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/656/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che è opportuno precisare le condizioni che i membri del comitato sono tenuti a rispettare nell'esercizio delle loro funzioni,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 93/53/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Il mandato dei membri ha una durata di tre anni.»

2) All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Scaduto il triennio o il biennio, secondo i casi, i membri, il presidente e il vicepresidente restano in carica fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.»

3) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso, quando il rappresentante della Commissione li abbia informati che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

2. Essi non possono utilizzare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza, in quanto membri del comitato, al momento dell'esercizio del loro mandato e successivamente per fini professionali.»

4) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 10

I membri si impegnano ad evitare eventuali conflitti di interesse nell'esercizio delle loro funzioni.»

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione